

REGOLAMENTO INFORMATIZZAZIONE L.F.

D.P.G.R. 19 aprile 2007, n. 6L
Capo II - Disposizioni sul giornale tavolare

Art. 3 Giornale tavolare

1. Il giornale tavolare, tenuto in via informatica, contiene i seguenti dati:

- a) numero progressivo annuale;
- b) data di presentazione della domanda o dell'atto avente per oggetto iscrizioni da effettuarsi nel Libro fondiario;
- c) cognome e nome di almeno uno degli istanti e di almeno uno degli istanzianti;
- d) cognome e nome ed indirizzo delle persone alle quali va notificato il decreto tavolare;
- e) iscrizione richiesta;
- f) comune catastale e numero della partita tavolare;
- g) tenore e data dell'evasione (accordato, parzialmente accordato/respinto, respinto);
- h) data dell'iscrizione del decreto tavolare;
- i) data di ricevimento del decreto tavolare notificato alle parti;
- j) termini da sorvegliarsi d'ufficio e rapporti (reclami, reiezioni, giustificazioni di prenotazioni ecc.), domande ed atti che sono in connessione fra loro, il ritiro di domande ed altre osservazioni ritenute rilevanti;
- k) assegnatario della pratica nelle varie fasi del procedimento;
- l) la piombatura provvisoria di quelle partite tavolari o di quelle porzioni materiali nelle quali viene richiesta una iscrizione.

2. La tenuta del giornale tavolare spetta al direttore dell'ufficio o ad un impiegato da lui delegato, sotto la responsabilità del direttore suddetto.

3. Il "piombo provvisorio" ed il "piombo definitivo" devono essere apposti nella testata della partita tavolare nell'ordine di presentazione. Se un'iscrizione richiesta riguarda una porzione materiale, quest'ultima deve essere indicata assieme al piombo.

4. La presentazione della domanda tavolare ed il pagamento dei diritti tavolari viene certificato tramite rilascio di quietanza.